

NRG



TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 17 Maggio 2023 la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. _____, posta
in deliberazione tra:

SOCIETÀ SPORTIVA
DILETTANTISTICA, in persona del legale rappresentante
p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma Via _____
presso lo studio degli avv.ti _____ e Avv. _____
_____ giusta procura in atti

-opponente

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(INPS), in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
INPS in Piazza Gramsci n. 4, e rappresentato e difeso dall'avv.
_____ giusta procura generale alle liti

-opposta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato la società in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'INPS innanzi al Tribunale di Frosinone, e ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.

notificato il 2021, di € emesso sulla base di verbale di accertamento e notificazione n. del 19.01.2021 con cui gli ispettori della sede di Roma hanno accertato, per il periodo dall'01.10.2015 al 31.01.2020, la sussistenza di n. 11 rapporti di lavoro irregolarmente denunciati stante la stipula di contratti con istruttori per prestazioni sportive dilettantistiche i cui compensi non erano inquadrabili nella categoria fiscale dei "redditi diversi" come tali non soggetti ad alcuna forma di contribuzione.

A fondamento della domanda, parte ricorrente ha allegato che gli ispettori hanno erroneamente ritenuto che l'attività lavorativa svolta da tali soggetti rivestisse il carattere dell'abitudine e della professionalità e non marginalità dei compensi ricevuti e hanno conseguentemente quantificato la somma di € quale somma da corrispondere a titolo di contributi non versati.

In particolare, parte opponente ha eccepito che il predetto verbale di accertamento e notificazione, con riferimento alle prestazioni di

quali istruttrici e istruttori di Fitness – Ginnastica Artistica, alle prestazioni di

prestazioni di quali istruttrici di nuoto e alle quale istruttore di tennis ha del tutto erroneamente evidenziato in maniera indifferenziata per tutti loro l'unicità della prestazione di istruttore sportivo quale fonte di reddito in capo agli istruttori, la qualifica professionale per lo svolgimento di attività di istruttori dagli stessi acquisita e la non occasionalità della prestazione resa dagli istruttori.

In primo luogo, la società opponente ha rilevato che il verbale unico di accertamento e notificazione n. _____ del 19/01/2021, ha erroneamente qualificato tutti i sopra citati istruttori in maniera errata e non rispondente alla realtà dei rapporti che li legano alla Società Sportiva Dilettantistica.

Parte opponente ha eccepito che difetta il requisito della professionalità. La società ha in particolare evidenziato la natura non professionale della prestazione lavorativa resa dai collaboratori, i quali infatti hanno contribuito e partecipato, seppure in modo non abituale, nè professionale, alla realizzazione delle attività sportive dilettantistiche realizzate, sul suo territorio, da parte della società

L'opponente ha quindi sostenuto che, in base alle disposizioni di cui all'art. 67 del T.U.I.R., i compensi corrisposti ai collaboratori che svolgono attività sportive dilettantistiche, costituendo "redditi diversi", non sono assoggettati a contribuzione previdenziale.

Parte opponente ha ancora eccepito che l'inquadramento normativo della figura professionale dell'istruttore sportivo come svolto dal verbale di accertamento verbale unico di accertamento e notificazione n. _____, del 19/01/2021 e fatto proprio dall'avviso di addebito n. _____ non è corretto, in quanto non tiene conto della evoluzione normativa.

Parte opponente ha ancora allegato la errata e mancata valutazione compiuta nel verbale di notificazione e accertamento in ordine all'assenza del fine di lucro.

Infine, la società ha contestato la erronea applicazione delle sanzioni.

Si è costituita in giudizio l'INPS di Frosinone, e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto in diritto.

L'Ente ha evidenziato la correttezza del proprio operato e ha ritenuto dimostrata la natura professionale e abituale delle prestazioni rese dai 14 collaboratori presi in esame nel verbale di accertamento. L'Ente ha sottolineato che l'accertamento ha in particolare riguardato il periodo dal 1.1.2015 al 31.3.2019 e ha riguardato la posizione di 14 collaboratori, i cui compensi percepiti non sono stati esonerati dalla dovuta contribuzione in quanto ritenuti in possesso di specifiche conoscenze tecniche connesse all'attività svolta, da considerarsi quale indice della natura professionale della prestazione erogata e per l'abitualità e professionalità dell'attività svolta e per la non marginalità delle somme complessivamente percepite.

Per quanto riguarda il requisito della professionalità, l'INPS ha rilevato che nel verbale unico di accertamento e notificazione n.

gli ispettori hanno evidenziato che *“La SSD, che gestisce la palestra in esame, si occupa, dell'attività sportiva proponendo e organizzando per i propri clienti corsi in varie discipline; la palestra organizza corsi sportivi in vari settori avvalendosi della collaborazione di istruttori specializzati nelle diverse discipline sportive. Con tali lavoratori, la SSD ha stipulato dei contratti tipo, denominati "contratti per prestazione sportiva dilettantistica", facendo riferimento all'art. 67, comma 1 lett. m) DPR 917/88 e classificando i compensi corrisposti nei "redditi diversi”.*

Gli ispettori hanno poi evidenziato che *“Per quanto attiene alle ulteriori caratteristiche descritte nella circolare Enpals, giova sottolineare che, al di là del corrispettivo effettivamente percepito (che è poi il combinato dell'impegno lavorativo profuso e delle tariffe orarie retributive), per tutti i lavoratori di seguito descritti si tratta di un reddito tutt'altro che marginale in quanto il reddito percepito svolgendo la professione di istruttore, esercitata il più delle volte non solo presso la SSD ma anche presso altre strutture sportive analoghe, proprio in quanto attività professionale che si rivolge ad una committenza indeterminata, è l'unico di cui dispongono gli istruttori interessati al recupero contributivo”.*

Concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e nel corso della odierna udienza, è decisa con separata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va quindi accolto per i motivi di seguito indicati.

In via preliminare, occorre precisare che la presente opposizione a verbale ispettivo ha introdotto un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, per cui spetta all'autorità che ha emesso il provvedimento l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e quindi la legittimità del potere sanzionatorio esercitato.

Infatti, la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa alla questione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a verbale di accertamento Inps, ha sancito espressamente che in tema di onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'Inps sulla base di verbale ispettivo, incombe all'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (Cass. n. 12108/2010; Cass. n.22862 del 10/11/2010).

Inoltre, con la sentenza n.12108 del 2010, la Corte di Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: *“In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'Inps,*

preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria".

Va inoltre osservato, sempre in via preliminare, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un., n. 12545/1992, n. 17355/2009).

Ciò premesso, risulta dagli atti di causa che con il verbale di accertamento e notificazione n. _____ del 19.01.2021 gli ispettori della sede di Roma hanno accertato, per il periodo dall'01.10.2015 al 31.01.2020, la sussistenza di n. 11 rapporti di lavoro irregolarmente denunciati stante la stipula di contratti con istruttori per prestazioni sportive dilettantistiche i cui compensi non erano inquadrabili nella categoria fiscale dei "redditi diversi" come tali non soggetti ad alcuna forma di contribuzione.

E' stato dunque contestato alla società opponente di non avere provveduto a versare in ordine ai compensi corrisposti agli istruttori i contributi previdenziali e le somme aggiuntive a favore dell'IN.P.S., ritenendo che tali obblighi contributivi ricorrevano, indipendentemente dalla natura autonoma dei rapporti di lavoro instaurati, non potendo operare nel caso di specie il regime agevolato proprio delle associazioni e società sportive dilettantistiche, per il carattere dell'asserita professionalità, abitualità e non marginalità dei compensi da essi ricevuti; ciò contestato, gli Ispettori IN.P.S. hanno preteso recuperare la contribuzione evasa e le somme aggiuntive per € _____ (doc. I ricorso).

Non avendo la società effettuato il pagamento di quanto richiesto, l'INPS ha provveduto a notificare alla società opponente l'avviso di addebito n. _____ notificato il 28.12.2021, di _____ emesso sulla base di verbale di accertamento e notificazione n. _____, del 19.01.2021, oggetto della presente opposizione.

La società ha in particolare evidenziato la natura non professionale della prestazione lavorativa resa dai collaboratori, i quali infatti hanno contribuito e partecipato, in modo né abituale, né professionale, alla realizzazione delle attività sportive dilettantistiche realizzate, sul suo territorio, da parte della

In sostanza, parte ricorrente ha ritenuto di non essere tenuta al versamento di contribuzione alcuna, con riferimento agli istruttori impiegati presso i centri sportivi gestiti, in quanto i compensi corrisposti agli stessi sono da qualificarsi quali "redditi diversi", ai sensi dell'art.67, comma 1, lett. m), TUIR, in ragione del fatto che le attività dovevano qualificarsi nell'ambito delle prestazioni sportive di carattere "dilettantistico".

Giova inquadrare la complessa disciplina normativa e giurisprudenziale applicabile al caso di specie.

Va premesso che l'art. 67 del d.p.r. n. 917/1986 dispone testualmente: *"1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:*

[...]

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive

nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".

Successivamente è intervenuta norma di interpretazione autentica: l'art. 35, comma 5, d.l. 30.12.2008, n. 207, conv. in l. n. 14/2009, ha stabilito invero che «*Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*».

Tale ultima previsione ha di fatto esteso il beneficio normativo anche ai casi in cui la prestazione è resa al di fuori di competizioni dilettantistiche o non è ad esse funzionale.

Tali disposizioni, escludendo dalla categoria dei redditi da lavoro (autonomo o subordinato ovvero anche parasubordinato), i compensi corrisposti dai soggetti indicati nelle stesse, comportano la esclusione dell'obbligo contributivo che è condizionato alla natura della remunerazione.

La richiamata disposizione normativa di cui all'art. 67 D.P.R. n. 917 del 1986 cit. condiziona il beneficio in esame a due imprescindibili condizioni: la prima è che si tratti di "prestazioni di natura non professionale"; la seconda è che i compensi siano erogati dagli enti specificamente indicati (CONI, Federazioni Sportive, UNIRE) ovvero da soggetti che perseguano finalità sportive esclusivamente "dilettantistiche", riconosciute da detti enti, cioè deve trattarsi di società o associazioni sportive dilettantistiche.

Va ancora osservato che trattandosi di norma eccezionale, volta a sottrarre alcuni compensi alla regola generale della sottoposizione ad imposizione fiscale e contributiva, è sottoposta ad un'interpretazione restrittiva, rimanendone escluse interpretazioni estensivo-analogiche (sul punto cfr. Corte appello Roma sez. lav., 13/03/2018, n.574 che ha stabilito che "L'art. 67 (comma 1) del DPR n. 917/1986 nell'elencare i "redditi diversi", come tali non soggetti a contribuzione, stabilisce alla lett. m) che rientrano in tale categoria una serie di spese riconducibili all'attività dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche. Tale regime, in quanto eccezionale, va applicato rigorosamente ai soli soggetti indicati all'interno della previsione, utilizzando un criterio di individuazione degli stessi che sia di tipo restrittivo (nel caso di specie, la società appellata non può ricomprendersi tra le associazioni "dilettantistiche" dal momento che gli istruttori indicati nel verbale di accertamento svolgono "abituamente" e "professionalmente" le attività di insegnamento, preparazione ed addestramento, mettendo a disposizione le loro competenze tecnico-professionali per svolgere un servizio qualificato, come la stessa società indica, anche per la preparazione a competizioni agonistiche)".

Successivamente, è entrata in vigore la legge delega n. 86/2019 che ha dettato i principi per la riforma del lavoro sportivo e ha esteso al mondo sportivo le varie tipologie contrattualistiche esistenti nel diritto del lavoro: il lavoro dipendente, il lavoro autonomo, le collaborazioni coordinate e continuative, la figura dell'apprendista.

In questo contesto normativo è subentrato il decreto legislativo n. 163, del 5 ottobre 2022 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 28 Febbraio 2021, n. 36) in attuazione dell'art. 5, l.n. 86, dell'8 agosto 2019, che ha integrato e modificato in diversi aspetti il decreto legislativo n. 36, del 28 febbraio 2021 che già aveva riformato l'ordinamento sportivo e aveva introdotto nell'ordinamento la nuova e specifica figura del "lavoratore

sportivo” seppur rinviando nel tempo la materiale applicazione normativa.

In particolare, il decreto correttivo - d.lgs. n. 163/2022 ha completamente ridisegnato la figura del “lavoratore sportivo” nell’area del dilettantismo rimodulando i corrispondenti adempimenti amministrativi e i relativi oneri fiscali e contributivi.

In particolare, con l’art. 35 D. Lgs. 37/21, 8 quater ha tra l’altro introdotto una norma speciale che prevede che *“Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 (e quindi prima del 1/1/2023 poi prorogato al 1/7/2023) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo”*.

Infine, l’art. 51 cit. (norme transitorie) ha disposto che *“Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 Luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10,39 e 30 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022”*.

Orbene, così ricostruito il complesso quadro normativo, osserva il Giudicante che dal tenore della disposizione di cui all’art. 35, 8 quater cit., si evince che per il passato viene confermata la disciplina dell’art. 67 lett. m) dell’esenzione dell’assoggettamento contributivo fino a 10 mila euro, ed è stato stabilito che questa normativa valga anche ai fini contributivi.

In sostanza, ad avviso del Giudice, la norma stabilisce dunque che a seguito dell’abrogazione dell’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir e della limitazione dell’area di esenzione a 5000 euro, l’INPS non possa agire neppure per il passato, neanche per recuperare la differenza rispetto alla più ampia area di esenzione di 10.000 euro prevista in precedenza e ritenuta esistente dalla giurisprudenza anche a fini previdenziali (per lavoratori sportivi autonomi occasionali non professionali).

Sicché l'espressa previsione normativa sul mancato recupero della contribuzione dovuta in precedenza sembra dunque confermare il principio dell'inesistenza dell'esenzione per il passato.

In conclusione, la norma costituisce un precetto che non si rivolge alle parti né attribuisce loro alcun obbligo o diritto, né regolamento il rapporto di lavoro o il rapporto previdenziale. Tale norma, invece, si rivolge direttamente alle Istituzioni previdenziali.

Il dato letterale della norma appare pacifico per cui si ritiene che l'applicazione di questo precetto alla fattispecie all'esame di codesto Tribunale sia sufficiente a risolvere in favore della parte ricorrente la controversia in essere.

Ne consegue, in maniera assorbente, il venir meno del diritto dell'INPS ad azionare il credito contributivo in relazione all'attività svolta dagli istruttori sportivi, on conseguente non spettanza di tali somme (in tal senso, Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro 31.3.2023).

In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra riportate, il ricorso deve essere accolto.

Le spese di lite, stante la recentissima introduzione dell'art. 35, 8-quater d.lgs. 163/2022, possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Società Sportiva Dilettantistica nei confronti dell'INPS DI FROSINONE, in data 4.02.2022, nella causa iscritta al n. R.G.A.C.:

- a) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.

b) Compensa le spese di lite.

Frosinone, 17 Maggio 2023

Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore